

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 21 dicembre 2022, n. 452

ID VIA 516: Procedimento ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per la cava di calcare sita in loc. "Li Tumi" nel Comune di Copertino (Le) Foglio 51 p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19.05.2009 dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia.

Ditta: LA NUOVA CICCARESE SRL sede legale Copertino (Le) - Via Galatina Z.I.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VINCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 9 del 04/03/2022 codice cifra 013/DIR/2022/00009 avente ad oggetto: "Conferimento delle funzioni di dirigente *ad interim* del Servizio VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente,Paesaggio e Qualità Urbana";

VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti";

VISTA la L.R. n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia - legge di stabilità regionale 2022.";

VISTA la L.R. n.52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024.".

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 "*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 "*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*" e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 "*Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale*";
- la Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 315 del 30.10.2020, avente

ad oggetto “Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29 comma 3”;

PREMESSO che:

- con istanza acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali AOO_089/5559 del 06.06.2017, la Ditta La Nuova Ciccarese S.r.l. ha chiesto al Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia l’attivazione della “Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n. 33/2016 per la cava di calcare sita in loc. Li Tumi nel Comune di Copertino (Le) Foglio 51, p.lle 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 in attività e autorizzata con Decreto n. 28/Min/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19.05.2009 dell’Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia” onde assolvere alla disposizione introdotta dalla l.r. 33/2016, poiché ricadente nella fattispecie di cui all’art. 1 lett.b) ivi riportata;
- con nota protocollo n. AOO_089/12971 del 06.12.2018, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate, ha comunicato alla Ditta l’archiviazione del procedimento ex l.r. n. 33/2016 e ha richiesto alla Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia di accertare le modificazioni apportate allo stato dei luoghi;
- con nota acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15212 del 10.12.2019, la Ditta ha reso noto il deposito, presso il SUAP del Comune di Copertino, di un “Progetto per la messa in sicurezza della cava di calcare autorizzata con Decreto n° 28/MIN/96 e successiva D.D. n° 69 del 19/05/2009 sita in località “LI TUMI” in osservazione ai verbali di accertamento e contestazione infrazioni progr.v.nr. 12/2019/LE/AE-REG.GEN.NR 089/2019 e progr.v.nr 11/2019/LE/AE-REG.GEN.NR 0088/2019 della Sezione Vigilanza Ambientale”, riscontrata dal Servizio VIA/VInCA con nota prot. n. AOO_089/15276 del 12.12.2019;
- con Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 315 del 30.10.2020, avente ad oggetto “Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 29 comma 3”, sono state chiarite le modalità di svolgimento delle procedure già codificate dall’art. 29 comma 3 del d. lgs. 152/2006 e smi, sia con riferimento ai modi ed ai tempi per l’avvio e lo svolgimento delle stesse, sia con riferimento all’individuazione dei soggetti competenti coinvolti e da coinvolgersi ai fini della corretta ed uniforme individuazione e definizione degli adempimenti ad esse correlati;

CONSIDERATO che:

- con nota protocollo n. AOO_089/15276 del 12.12.2019, cui si rimanda integralmente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha avviato d’ufficio il procedimento ex art. 29 co.3 del D. Lgs. 152/2006 invitando la Ditta La Nuova Ciccarese S.r.l a trasmettere “ idonea documentazione ex titolo III parte seconda del TUA, da riferirsi all’intera area di cava e conseguente piano di ripristino ambientale”;
- con pec del 25.01.2020 la Ditta, ai fini dell’avvio del procedimento ex art. 29 del D.Lgs .152/2006 e s.m.i., ha inviato una “Tavola di progetto ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 152/2006 di ampliamento per ripristino ambientale, giusta nota pervenuta con prot. n. 15276 del 12/12/2019”;
- con nota protocollo n. AOO_089/1718 del 09.02.2021, per tutte le considerazioni e motivazioni ivi puntualmente riportate, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia- dato atto della necessità di procedere con lo svolgimento del procedimento ex art. 29 del D. Lgs. 152/2006 e smi- ha indetto Conferenza di Servizi, ex art. 14 co.1 della l. 241/1990 e smi, al fine “dell’esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e della valutazione volta ad accertare se l’attività possa proseguire in sicurezza e non comporti rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale”;
- con pec del 01.03.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3022 del 04.03.2021, la Ditta ha richiesto una proroga di 30 giorni per la trasmissione della documentazione richiesta giusta nota prot. n. AOO_089/1718 del 09.02.2021, concessa dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot. n. AOO_089/3410 del 10.03.2021;

- con pec del 22.03.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4187 del 22.03.2021, la Ditta ha richiesto un'ulteriore proroga di 120 giorni;
- con pec del 02.04.2021, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5005 del 06.04.2021, la Ditta ha trasmesso documentazione utile allo svolgimento dei lavori di Conferenza di Servizi già indetta con nota protocollo n. AOO_089/1718 del 09.02.2021, di seguito elencata:
 - Tav.1 Stato di fatto_c.pdf;
 - 01 Trasmissione 2021.pdf;
 - Relazione tecnica generale.pdf
- con nota protocollo n. AOO_089/18403 del 17.12.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, richiamate le indicazioni di cui alla Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 315 del 30.10.2020 avente ad oggetto "*Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3*", ha convocato Conferenza di Servizi ex art. 14 co.1 della L. 241/1990 e s.m.i al fine "*.....di stabilire se la prosecuzione dei lavori o delle attività sull'area autorizzata con Decreto n. 28/Min/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19.05.2009 dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia, nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, possa essere assentita in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale*";
- con pec del 19.02.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2619 del 03.03.2022, la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione e precisamente:
 - 01_Trasmissione_2022;
 - P.to 1 b Allegati;
 - P.to 1 c Atto Dirigenziale 2014;
 - P.to 2 a Tav Punto 2 CdS 2022;
 - P.to 2 b_Particelle in comodato;
 - P.to 2 c_DSS_La Nuova Ciccarese_CostruzioniSrl;
 - P.to 3 Atto Dirigenziale 2012
- con pec del 25.03.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4108 del 28.03.2022, la Ditta ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 01.04.2022;
- con nota protocollo n. AOO_089/4410 del 04.04.2022 il Servizio VIA/VINCA della Regione Puglia, in considerazione delle risultanze della seduta di Conferenza di Servizi del 26.01.2022- giusto verbale prot. n. AOO_089/843 del 26.01.2022 trasmesso con nota protocollo n. AOO_089/1609 del 10.02.2022 a cui si rimanda integralmente e allegato 1 alla presente per farne parte integrante- ha comunicato alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati l'avvio della fase di consultazione ex art. 19 co. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- con nota protocollo n. AOO_145/4640 del 25.05.2022, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9099 del 25.07.2022, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha rilasciato il proprio contributo istruttorio allegato 2 alla presente per farne parte integrante, rappresentando che "*.....omissis.... non si evidenziano nel progetto in esame, elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR, tuttavia l'Accertamento di compatibilità paesaggistica potrà essere rilasciato ...omissis....*" nel rispetto delle prescrizioni puntualmente esplicitate nel proprio parere prot. n. AOO_145/4640 del 25.05.2022;
- con nota protocollo n. AOO_075/7210 del 14.07.2022, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9209 del 26.07.2022, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha rilasciato il proprio contributo istruttorio allegato 3 alla presente per farne parte integrante, rappresentando che "*...omissis.....si esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm....omissis....*" nel rispetto delle prescrizioni puntualmente esplicitate nel proprio parere prot. n. AOO_075/7210 del 14.07.2022;
- con parere espresso nella seduta del 26.07.2022, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/9207 del 26.07.2022, il Comitato Reg.le VIA ha subordinato l'espressione

- del proprio parere definitivo alla trasmissione da parte della Ditta delle integrazioni puntualmente specificate nel proprio parere prot. n. AOO_089/9207 del 26.07.2022;
- con nota protocollo n. AOO_089/9226 del 26.07.2022, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha inoltrato alla Ditta una richiesta di integrazioni/chiarimenti ex art. 19 co.6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. assegnando alla Ditta un termine di trenta giorni per riscontrare le richieste di integrazioni formulate dal Comitato VIA nella seduta del 26.07.2022 nonché dagli Enti e Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
 - con nota protocollo n. AOO_089/10789 del 26.08.2022 il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha concesso una sospensione dei termini del procedimento ai sensi dell'art. 19 co. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. richiesta dalla Ditta con pec del 24.08.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/10593 del 24.08.2022, per la presentazione della documentazione integrativa richiesta con nota prot. n. AOO_089/9226 del 26.07.2022;
 - con pec del 07.10.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15847 del 19.12.2022 e successiva pec del 13.10.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15848 del 19.12.2022 e successiva pec del 21.11.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/15851 del 19.12.2022 la Ditta ha trasmesso documentazione integrativa pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 19.12.2022 in riscontro alla nota prot. n. AOO_089/9226 del 26.07.2022;
 - con parere espresso nella seduta del 24.11.2022, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14513 del 24.11.2022, cui si rimanda ed allegato 4 alla presente quale parte integrante, il Comitato Reg.le VIA, esaminata la documentazione, valutati gli studi e la documentazione trasmessa dalla Ditta, ha rilasciato il proprio parere definitivo *"ritenendo che il progetto non sia da assoggettare al procedimento di VIA e **segnalando la necessità che sia acquisito parere PAI aggiornato da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**"*;
 - con nota prot. n. 30179 del 08.11.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/14679 del 28.11.2022, l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-sede Puglia ha rilasciato il proprio contributo istruttorio allegato 5 alla presente per farne parte integrante, rappresentando che *"...omissis... **la scrivente Autorità, potrà esprimere il proprio parere solo dopo aver ricevuto e valutato le integrazioni innanzi richiamate ovvero lo studio idraulico, lo studio idrogeologico di dettaglio.**"* per tutte le motivazioni e specificazioni puntualmente esplicitate nel proprio parere prot. n. 30179 del 08.11.2022;

VISTO:

- i contributi istruttori/osservazioni/pareri prodotti dagli Enti e le Amministrazioni potenzialmente interessati e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto;
- le risultanze della seduta di Conferenza di Servizi, giusto verbale prot. n. AOO_089/843 del 26.01.2022;
- il contributo istruttorio della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia prot. n. AOO_145/4640 del 25.05.2022;
- il contributo istruttorio della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia prot. n. AOO_075/7210 del 14.07.2022;
- il parere definitivo del Comitato Reg.le VIA prot. n. AOO_089/14513 del 24.11.2022;
- il contributo istruttorio dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale-sede Puglia prot. n. 30179 del 08.11.2022.

DATO ATTO che:

- tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 co.13 del TUA *“Tutta la documentazione afferente al procedimento, nonché i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i pareri”* sono stati *“tempestivamente pubblicati”* sul sito web *“Il Portale Ambientale della Regione Puglia”*.

RICHIAMATE le disposizioni di cui:

- all'art.5 co.1 lett. m) del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: *“verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto”*;
- all'art.19 co.5 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: *“L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi.”*
- all'art. 29 co.3 del D.lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii.: *“Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”*
- alla Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 315 del 30.10.2020, avente ad oggetto *“Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3”*, con cui sono state chiarite le modalità di svolgimento delle procedure già codificate dall'art. 29 comma 3 del d. lgs. 152/2006 e smi, sia con riferimento ai modi ed ai tempi per l'avvio e lo svolgimento delle stesse, sia con riferimento all'individuazione dei soggetti competenti coinvolti e da coinvolgersi ai fini della corretta ed uniforme individuazione e definizione degli adempimenti ad esse correlati.

VISTO:

- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: *“Presso il Dipartimento regionale Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, Sezione Autorizzazioni Ambientali, è istituito il Comitato tecnico regionale per la valutazione di impatto ambientale, nel seguito “Comitato”, quale organo tecnico-consultivo dell'autorità competente regionale in materia di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti.”*;
- l'art.28 co.1 bis lett. a) della L.R. 11/2001 e ss. mm. ii.: *“Al Comitato sono assegnate le seguenti funzioni: a) svolge attività di supporto tecnico e giuridico, inclusi gli approfondimenti tecnici e i pareri*

istruttori intermedi, nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale nelle forme previste dal d.lgs. 152/2006 e dalla presente legge;

- l'art.3 del R.R.07/2018: *"Il Comitato svolge le funzioni di cui all'art. 28, comma 1-bis della legge regionale n. 11/2001 e ss. mm. ii. e, qualora ritenuto necessario dal Presidente, ovvero per questioni di particolare necessità, si esprime in merito ai progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA e sulla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali apposte nei provvedimenti."*;
- l'art.4 co.1 del R.R.07/2018: *"I compiti del Comitato sono quelli necessari ad assolvere alla funzioni di cui all'art. 3 e, in modo esemplificativo, comprendono: l'esame tecnico del progetto ovvero delle diverse alternative progettuali presentate dal proponente, nonché della documentazione tecnica a corredo pubblicata sul portale ambientale regionale; ... (omissis)..."*;
- l'art. 2 della L.241/1990 e ss. mm. ii. *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"*.

VISTO:

- le scansioni procedimentali svolte per il procedimento ID VIA 516 in epigrafe e valutata la documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia;

RITENUTO che, attese le scansioni procedimentali svolte, valutata la documentazione progettuale trasmessa dalla Ditta, alla luce dei contributi istruttori pervenuti e sulla scorta del parere del Comitato VIA, **sussistano** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento ex art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto proposto dalla Ditta La Nuova Ciccarese S.r.l.

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.Lgs.vo 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e dell'art.2 co.1 della L. 241/1990 e s.m.i., sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A. e dei contributi istruttori pervenuti,

DETERMINA

- **di prendere atto** delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si intendono

quale parte integrante del presente provvedimento;

- **di escludere dalla procedura di Valutazione di impatto Ambientale**, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA, il progetto – come rivisto e rimodulato nel corso del procedimento ex art. 29 co.3 del d. Lgs. 152/2006 e smi ID VIA 516 in epigrafe inerente *la cava di calcare sita in loc. “Li Tumi” nel Comune di Copertino (Le) Foglio 51 p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19.05.2009 dell’Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia*, esercita dalla Ditta La Nuova Ciccarese S.r.l.;
- **di precisare che:**
 1. il presente provvedimento attiene esclusivamente alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 29 co.3 del D. Lgs. 152/2006 e smi, e non esonera il proponente dall’acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;
 2. il presente provvedimento è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 3. il presente provvedimento fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
- **di dare atto** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:

Allegato 1: “Verbale CdS del 26.01.2022, prot.n. AOO_089/843 del 26.01.2022”;

Allegato 2: “Parere della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio prot. n. AOO_145/4640 del 25.05.2022”;

Allegato 3: “Parere della Sezione Risorse Idriche prot. n. AOO_075/7210 del 14.07.2022”;

Allegato 4: “Parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/14513 del 24.11.2022”;

Allegato 5: “Parere dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, prot. n. 30179 del 08.11.2022”.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a
La Nuova Ciccarese S.r.l. lanuovacicarese@pec.it carlo.delorenzis@ingpec.eu
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Comune di Copertino
 - Provincia di Lecce
 - Arpa Puglia-Dap Lecce
 - Autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale-sede puglia
 - Soprintendenza per i beni archeologici, paesaggistici Prov. Lecce
 - REGIONE PUGLIA
 - Sezione Ciclo dei Rifiuti-Servizio Attività Estrattive
 - Sezione Vigilanza Ambientale
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
 - Sezione Risorse Idriche

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in

forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 9 pagine, l'Allegato 2 composto da 11 pagine, l'Allegato 3 composto da 3 pagine, l'Allegato 4 composto da 9 pagine, l'Allegato 5 composto da 3 pagine per un totale di 45 (quarantacinque) pagine ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- a) è pubblicato all'Albo Telematico del sito www.regione.puglia.it per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- b) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- c) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- d) è trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) è pubblicato sul BURP;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il dirigente a.i. del Servizio VIA/VInCA

Arch. Vincenzo Lasorella

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente a.i. del Servizio VIA e VInCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Fabiana Luparelli

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI ex art. 14 co.1 della L. 241/1990 e smi****SEDUTA DEL 26.01.2022****Copertino (LE)**

Procedimento:	IDVIA 516: Procedimento ex art. 29 co.3 del D.Lgs. 152/2006 e smi
Progetto:	Cava di calcare sita in loc. "Li Tumi" nel Comune di Copertino (Le) Foglio 51 p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19/05/2009.
Tipologia:	D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii - Parte II - All. IV p.to 8 lett.i).
Proponente:	LA NUOVA CICCARESE SRL sede legale Copertino (Le) – Via Galatina Z.I.

Il giorno 26 gennaio 2022 ore 10:00, si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi indetta con nota prot. n. AOO_089/1718 del 09.02.2021, regolarmente convocata - ai sensi dell'art.14 co.1 della L. 241/1990 - con nota prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n.AOO_089/18403 del 17.12.2021.

Presiede la Conferenza dei Servizi il dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio.

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'ing. L.Tornese, funzionario della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

Si da atto che come comunicato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con la nota di convocazione dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi, visti il Decreto del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 ed i successivi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed il perdurare della emergenza epidemiologica, vista altresì la concomitante necessità di dare seguito agli adempimenti istruttori per l'intervento in oggetto, la odierna seduta di Conferenza di Servizi è svolta in modalità videoconferenza, tramite l'impiego dell'app "Lifisize". Pertanto, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza, i partecipanti dovranno provvedere all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale, mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il richiamato verbale.

Il verbale sarà pertanto emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Risultano presenti i rappresentati degli Enti come da tabella in calce al presente verbale. Sono altresì presenti i rappresentati del Proponente, come risultanti dalla citata tabella.

Il Presidente, preso atto delle presenze, avvia ufficialmente i lavori della conferenza rammentando - preliminarmente - che il procedimento ex art. 29 co.3 in epigrafe è inerente alla cave di calcare sita in loc. "Li Tumi", nel Comune di Copertino (LE), Fg. 51 p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79, esercita dalla società La Nuova Ciccarese Srl, con sede legale in (Le) – Via Galatina Z.I, sulla scorta delle seguenti autorizzazioni, prive di provvedimento di valutazione ambientale:

- Decreto dell'Assessore 28/MIN/96;
- D.D. dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 69 del 19/05/2009;

per la quale nel corso di svolgimento del procedimento avviato su istanza di parte ex l.r. 33/2016, sono state rilevate difformità tra quanto realizzato/stato dei luoghi e quanto autorizzato. In particolare, così come cristallizzato nella nota del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, prot. n. AOO_090/15640 del 03/12/2018:

- *"una porzione del fondo cava, individuabile alle p.lle nn. 28-65-77-63-62 del Foglio 51 risulta attestato a quote inferiori ai 5 m slm, quota di approfondimento massimo previsto nel piano di coltivazione autorizzato;*
- *sul fronte sud la coltivazione ha interessato la fascia di rispetto dal confine catastale con le p.lle nn. 131 e 184 del Foglio 51;*
- *le p.lle nn. 324-336, parte della p.lla 25 e parte della p.lla 61 (a confine con la p.lla 55) del Foglio 51, esterne al perimetro di cava, sono utilizzate come pertinenza di cava per lo stoccaggio di materiali e per ricovero mezzi e impianti;*
- *sul fronte nord, oggetto del provvedimento dirigenziale n. 87/2014 del Servizio Attività Estrattive per la messa in sicurezza dell'area, non è stata realizzata la prevista gradonatura."*

Pertanto, richiamate le disposizioni di cui all'art.29 del d. lgs. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. 104/2017, con particolare riferimento al co.3 del medesimo articolo e considerata la Determinazione Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 315 del 30.10.2020, avente ad oggetto "Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e smi. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3" e visto l'allegato 1 "Indirizzi per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art.29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 e smi" della stessa; dato atto che:

- la formulazione dell'art. 29 co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi prevede la possibilità di consentire all'istante/proponente la prosecuzione dei lavori o delle attività – pur in difetto dei prescritti provvedimenti ambientali, o in violazione delle norme della Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e smi nonché nei casi di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti amministrativi - nelle more che il nuovo procedimento avviato dall'istante sia portato a compimento, a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale che potrebbero insorgere;
- la ponderazione dei presupposti necessari ad accertare che la prosecuzione delle attività prive della preventiva valutazione ambientale non comporti rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

culturale, e, pertanto, possa proseguire in sicurezza, è tale da richiedere il necessario ed imprescindibile coinvolgimento delle autorità competenti e variamente preposte, ed in particolare: l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e/o esercizio dell'opera, l'autorità competente in materia di patrimonio culturale e paesaggistico, l'autorità di difesa del suolo e sottosuolo e dei corpi idrici, ARPA ed ASL;

l'odierna seduta di Conferenza di Servizi è finalizzata a:

1. appurare se la trasformazione dei luoghi, realizzata in difetto di titolo autorizzativo e valutazione ambientale, abbia costituito o possa costituire danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e/o ipotesi di reato ambientale;
2. determinare se il progetto realizzato o in corso di realizzazione possa conseguire un provvedimento autorizzatorio postumo ex art. 29 co.3 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
3. stabilire se la prosecuzione dei lavori o delle attività, nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, possa essere assentita in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale;
4. individuare misure volte al ripristino ambientale, recupero ambientale, sistemazione delle condizioni ambientali degradate dall'intervento, in coordinamento con l'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla relativa specifica normativa.

Prima di passare alla discussione dell'ordine del giorno, sono ripercorse le scansioni procedurali di seguito compendiate.

A. Principali Scansioni Procedimentali

1. Con nota prot. n. AOO_089/1718 del 09.02.2021, cui si rimanda integralmente, la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha avviato d'ufficio il procedimento ex art. 29 co. 3 di cui in epigrafe, rendendo noto quanto previsto dall'art. 8 della L. 241/1990. Con la medesima nota ha invitato la Ditta a trasmettere la documentazione ivi indicata.
2. Con pec del 01.03.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3022 del 04.03.2021, il Proponente ha richiesto una proroga di 30 giorni per la trasmissione della documentazione richiesta giusta nota prot. n. AOO_089/1718 del 09.02.2021, concessa con nota dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia prot. n. AOO_089/3410 del 10.03.2021;
3. Con pec del 22.03.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/4187 del 22.03.2021, il Proponente ha richiesto un'ulteriore proroga di 120 giorni.
4. Con pec del 02.04.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5005 del 06.04.2021, il Proponente ha trasmesso la documentazione di seguito elencata:
 - o Tav.1 Stato di fatto_c.pdf;
 - o 01 Trasmissione 2021.pdf;
 - o Relazione tecnica generale.pdf
5. Con nota prot. n. AOO_079/4336 del 12.04.2021, trasmessa a mezzo pec del 12.04.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5464 del 13.04.2021, il

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia ha attestato che le particelle Fg. 51 p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 non risultano gravate da Uso Civico;

6. Con pec del 28.07.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11432 del 28.07.2021, il Proponente ha richiesto un'ulteriore proroga di 120 giorni.
7. Con pec del 23.11.2021, acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/17063 del 24.11.2021, il Proponente ha richiesto un'ulteriore proroga di 120 giorni.
8. Con nota prot. n. AOO_089/18403 del 17.12.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha convocato seduta di Conferenza Servizi per il giorno 26.01.2022, già indetta con nota prot. n. AOO_089/1718 del 09.02.2021.
9. Con nota nota prot. n. AOO_108/3175 del 17.02.2021, trasmesso a mezzo pec in data 23.12.2021 ed acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/18811 del 29.12.2021, il Servizio Amministrazione del Patrimonio della Regione Puglia ha informato che *"solo in caso di interessamento di beni di proprietà regionale, il proponente potrà produrre specifica istanza, contenente l'esatta individuazione catastale del bene regionale, che dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo pec: serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it".*

B. P.to 1 all'ordine del giorno

Appurare se la trasformazione dei luoghi, realizzata in difetto di titolo autorizzativo e valutazione ambientale, abbia costituito o possa costituire danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e/o ipotesi di reato ambientale.

In merito al p.to 1, sono richiamate le disposizioni di cui alla Parte VI del d.lgs. 152/2006, ai sensi della quale (art. 300):

"1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:

a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione;

b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE ad eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva;

c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.”.

Attese le dichiarazioni riportate al p.to 1 della “ Relazione tecnica generale messa in sicurezza Finale.pdf” inerente all'avvento “*parziale ripristino del fondo di cava con il riempimento di terre e rocce da scavo al fine di garantire nel breve o medio termine il pieno recupero della quota di piano stabilità*”, in considerazione del precedente p.to d), la Conferenza di Servizi si riserva di esprimere le proprie determinazioni in merito alla sussistenza o meno delle condizioni di cui al richiamato art. 300 della Parte VI del d.lgs. 152/2006, a valle della trasmissione dal parte del Proponente della caratterizzazione ex DPR 120/2017 e delle conseguenti autorizzazioni che ne hanno assentito l'esecuzione.

La Ditta si impegna a trasmettere, entro il termine di 10 giorni dalla data odierna, la documentazione.

P.to 2 all'ordine del giorno

Determinare se il progetto realizzato o in corso di realizzazione possa conseguire un provvedimento autorizzatorio postumo ex art. 29 co.3 del D. Lgs. 152/2006 e smi.

Il Servizio Attività estrattive della Regione Puglia rappresenta che dal punto di vista minerario, in considerazione dei punti della nota prot. n. AOO_090/15640 del 03/12/2018, in cui sono indicate le difformità rilevate, come di seguito riportate:

- a) una porzione del fondo cava, individuabile alle p.lle nn. 28-65-77-63-62 del Foglio 51 risulta attestato a quote inferiori ai 5 m slm, quota di approfondimento massimo previsto nel piano di coltivazione autorizzato;
- b) sul fronte sud la coltivazione ha interessato la fascia di rispetto dal confine catastale con le p.lle nn. 131 e 184 del Foglio 51;
- c) le p.lle nn. 324-336, parte della p.la 25 e parte della p.la 61 (a confine con la p.la 55) del Foglio 51, esterne al perimetro di cava, sono utilizzate come pertinenza di cava per lo stoccaggio di materiali e per ricovero mezzi e impianti;
- d) sul fronte nord, oggetto del provvedimento dirigenziale n. 87/2014 del Servizio Attività Estrattive per la messa in sicurezza dell'area, non è stata realizzata la prevista gradonatura;

non sussistano motivi ostativi al conseguimento della autorizzazione alla prosecuzione in variante di progetto, attese le determinazioni inerenti alla Valutazione ambientale, con le seguenti condizioni:

- i. sia realizzata una fascia di 20 metri dal piede dei fronti scavati in difformità, inibita a qualsiasi impiego, anche al passaggio dei mezzi e/o personale;
- ii. è assentito esclusivamente l'utilizzo degli spazi ed immobili esistenti ricompresi nel titolo minerario e legittimati da titolo edilizio ed agibilità, nel rispetto delle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione e delle norme.
- iii. La separazione delle aree che non sono ricomprese nel perimetro di cava autorizzato, come da titolo autorizzatorio, deve essere eseguita, essendo presupposto ex DPR 128/59 ed il D.Lgs. 624/96;
- iv. sia data evidenza di cosa è ancora perimetro di cava (coltivazione e prima trasformazione) e cosa non lo è, con indicazione puntuale delle particelle oggetto di coltivazione, le aree impiegate

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

per il deposito dei residui di coltivazione, per il parcheggio dei mezzi, per il deposito delle materie, in conformità con le linee guida e le norme sulle attività estrattive;

- v. siano univocamente indicate quali pertinenze sono impiegate per le attività di coltivazione della cava, e ne siano verificate – con riferimento a salute e sicurezza - i titoli autorizzatori all'utilizzo e l'agibilità;
- vi. Le particelle non ricomprese nel titolo minerario sono inibite a qualsiasi impiego;
- vii. Sia aggiornato ed adeguato il DSS (Documento di sicurezza e salute).

La Ditta si impegna a trasmettere, entro il termine di 10 giorni dalla data odierna, la documentazione cartografica georeferenziata in UTM WGS 84, con puntuale indicazione e rappresentazione della realizzazione di quanto sopra riportato, nonché documentazione utile ad accertare l'ottemperanza.

P.to 3 all'ordine del giorno

Stabilire se la prosecuzione dei lavori o delle attività, nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, possa essere assentita in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.

Attese le difformità rilevate come sopra cristallizzate, la Conferenza di Servizi condivide la possibilità di prosecuzione delle attività di cava, fermo restando il rispetto della limitazione per l'utilizzo esclusivamente degli spazi ed immobili esistenti ricompresi nel titolo minerario e legittimati da titolo edilizio ed agibilità, nel rispetto delle prescrizioni dei provvedimenti di autorizzazione in essere (minerario, emissione in atmosfera, ecc) e delle norme di settore.

Nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, la Conferenza di Servizi condivide, pertanto, che la prosecuzione dei lavori e delle attività di cava possa essere assentita con le limitazioni di cui al punto 2 del presente verbale, fatte salve le determinazioni del Comune, convocato per partecipare ai lavori ma assente, in qualità di autorità competente in materia di sicurezza e polizia mineraria. Pertanto, la Ditta può proseguire le attività di cava, come limitate e delimitate nel corso dell'odierna seduta di Conferenza di Servizi, nonché nel rispetto delle norme di coltivazione e polizia mineraria, della distanza dai confini e in ossequio al progetto approvato ed oggetto della autorizzazione vigente e delle autorizzazioni ambientali rilasciate per le attività di cava, fatte salve le determinazioni del Comune, in qualità di autorità competente in materia di sicurezza e polizia mineraria.

La Ditta si impegna sin da subito ad ottemperare alle condizioni di cui al punto del presente verbale, fermo restando che , entro il termine di 10 giorni dalla data odierna, provvederà a produrre la documentazione a dimostrazione dell'avvenuta ottemperanza

P.to 4 all'ordine del giorno

Individuare misure volte al il ripristino ambientale, recupero ambientale, sistemazione delle condizioni ambientali degradate dall'intervento, in coordinamento con l'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla relativa specifica normativa.

Al fine di individuare idonee misure di recupero ambientale, la conferenza condivide la che la Ditta provveda a trasmettere, entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna, la documentazione per l'espletamento della procedura di valutazione ambientale ex d. Lgs. 152/2006 e smi, come da nota prot. n. AOO_089/1718 del 09.02.2021.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Il Servizio Via e VInC, rappresenta che a valle dell'acquisizione della documentazione di cui sopra, procederà con la pubblicazione della documentazione sul sito web della Regione Puglia, al fine dell'avvio della fase di consultazione.

I lavori si concludono alle ore 11:10.

Letto, confermato e sottoscritto dagli intervenuti come da dichiarazioni allegate quale parte integrante al presente verbale.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Ente / Amministrazioni	Rappresentante legale / soggetto partecipante delegato (Riferimenti delega)	FIRMA DIGITALE
Regione puglia - SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Presidente di Conferenza di Servizi Dirigente di Sezione Dott.ssa Antonietta Riccio	Vedi dichiarazione
REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	Segretario Verbalizzante Ing. Ljuba Tornese	Vedi dichiarazione
REGIONE PUGLIA – SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI - SERVIZIO VIA E VINCA	Dott.ssa Fabiana Luparelli	Vedi dichiarazione
REGIONE PUGLIA – SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE SERVIZIO ATTIVITÀ ESTRATTIVE	Assente	Assente
PROVINCIA DI LECCE	Assente	Assente
COMUNE DI COPERTINO	Assente	Assente
REGIONE PUGLIA – SEZIONE TUTELA E VALOR. DEL PAES.	Arch. Stefania Cascella	Vedi dichiarazione
REGIONE PUGLIA - SEZIONE LAVORI PUBBLICI	Assente	Assente
REGIONE PUGLIA – SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE	Assente	Assente
AUTORITÀ DI BACINO DISTR. APPENN. MERID.- SEDE PUGLIA	Assente	Assente
REGIONE PUGLIA – SEZIONE RISORSE IDRICHE	Assente	Assente
REGIONE PUGLIA - SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO	Assente	Assente
REGIONE PUGLIA – SEZIONE URBANISTICA SERVIZIO OSSERVATORIO ABUSIVISMO E USI CIVICI	Assente	Assente
REGIONE PUGLIA – SEZIONE FORESTALE	Assente	Assente
ARPA PUGLIA DAP LECCE	Ing. Pasquale Gugliucci Dott.ssa Sabina Calogiuri	Vedi dichiarazione
ASL LECCE	Assente	Assente



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SABAP PER LE PROVINCE DI BR, LE E TA	Assente	Assente
SEG. REG. DEL MIBACT PER LA PUGLIA	Assente	Assente
DITTA LA NUOVA CICCARESE SRL	Ing. Carlo De Lorenzis Dott. Giunluca Selleri	Vedi Dichiarazione

**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA VINCA**
servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 516 – Procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 29 co.3 del D.lgs. 152/2006 per la cava di calcare sita in località "Li Tumi", nel Comune di Copertino (LE), Fg. 51 p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19/05/2009.
Proponente: LA NUOVA CICCARESE SRL
RISCONTRO NOTA PROT. AOO 089/4410 DEL 04/04/2022

Con riferimento alla nota prot. AOO_089/4410 del 04/04/2022, con la quale codesta Sezione ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale acquisita agli atti ex art. 19 co.3 e l'avvio della fase di consultazione ex art. 19 co 4 del TUA, invitando gli Enti interessati a trasmettere le proprie osservazioni / contributi istruttori, si rappresenta quanto segue.

Premessa:

- l'art. 29 co. 3 del D.lgs. 152/2006 dispone che *"Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sottoposizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale;*
- per gli immobili e le aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d) e 157, l'art. 146 comma 4 del D.lgs. 42/2004 dispone che *"Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione [paesaggistica] non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi";*
- l'art. 167 del D.lgs. 42/2004 co 4 dispone che *"L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

umento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

- *l'art. 91 comma 5 delle NTA del PPTR prevede che "Per gli interventi realizzati in assenza o in difformità dell'accertamento di compatibilità paesaggistica, il proprietario, possessore o detentore dell'immobile o dell'area interessati possono ottenere il provvedimento in sanatoria qualora gli interventi risultino conformi alle norme del presente Piano, oltre che agli strumenti di governo del territorio, sia al momento della realizzazione degli stessi, sia al momento della presentazione della domanda. Per gli interventi non conformi e per quelli di rilevante trasformazione di cui all'art. 89, comma 1, lett. b2, si applica l'art. 167 co. 1 del Codice.*

Considerato che, come rappresentato nella nota prot. AOO_089/1718 del 09/02/2021, il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, con nota prot. n. AOO_089/12971 del 06.12.2018, ha comunicato l'archiviazione del procedimento ex L.R. 33/2016 avviato su istanza di parte della Ditta La Nuova Ciccarese srl, avendo rilevato difformità nella conduzione dell'attività estrattiva in oggetto rispetto a quanto autorizzato con i relativi vigenti atti abilitativi (Decreto n. 28/MIN/96 e successiva Determina dirigenziale n. 69 del 19/05/2009), come acclarato, oltre che dall'esame istruttorio condotto ex DGR n. 1368 del 6 agosto 2017 con il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, anche con nota prot. n. AOO_185/758 del 26.02.2019 della Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia.

Preso atto della necessità rappresentata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali "*di procedere con lo svolgimento del procedimento ex art. 29 del D. Lgs. 152/2006 e smi, (...), e che il ripristino ambientale, il recupero ambientale, la sistemazione ambientale dei luoghi oggetto di modificazioni compiute in difetto di titolo autorizzatorio o in difformità dello stesso, fermo restando l'applicazione in prim'ordine delle discipline sanzionatorie e penali applicabili alla tipologia di difformità/abuso rilevato, debba essere **oggetto di valutazioni ambientali, ancorché postume, finalizzate alla determinazione e definizione dell'attività da attuarsi al fine di ripristinare, recuperare, migliorare e/o mitigare le condizioni ambientali degradate dall'intervento, in coordinamento con l'Autorità competente all'applicazione delle sanzioni previste dalla relativa specifica normativa***".

Nell'evidenziare che questa nota è da intendersi quale contributo per la componente paesaggistica, utile alle valutazioni ambientali nell'ambito del procedimento in epigrafe, si rappresenta che:

- la formulazione dell'art. 29 co.3 del d.lgs. 152/2006 e smi prevede la possibilità di consentire all'istante/proponente la prosecuzione dei lavori o delle attività nelle more che il nuovo procedimento avviato sia portato a compimento, a condizione che tale



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale che potrebbero insorgere;

- con nota prot. AOO_089/1718 del 09/02/2021 il Servizio Vinca e VINCA ha indetto conferenza di servizi ex art 14 co 1 L 241/90 al fine dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti e della valutazione volta ad accertare se l'attività possa proseguire in sicurezza e non comporti rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale.
- nel corso della seduta di Conferenza di Servizi del 26/01/2022, finalizzata a valutare la possibilità di proseguire le attività nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale postuma, è stato rappresentato che:
 - l'attività estrattiva svolta nella cava in oggetto è esercita in forza di atti autorizzativi/autorizzatori privi di provvedimento di valutazione ambientale;
 - nel corso di svolgimento del procedimento avviato su istanza di parte ex l.r. 33/2016, sono state rilevate difformità tra quanto realizzato/stato dei luoghi e quanto autorizzato. In particolare, così come cristallizzato nella nota del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, prot AOO_090/15640 del 03/12/2018:
 - una porzione del fondo cava, individuabile alle p.lle nn. 28-65-77-63-62 del Foglio 51 risulta attestato a quote inferiori ai 5 m s.l.m., quota di approfondimento massimo previsto nel piano di coltivazione autorizzato;
 - sul fronte sud la coltivazione ha interessato la fascia di rispetto dal confine catastale con le p.lle nn. 131 e 184 del Foglio 51;
 - le p.lle nn. 324-336, parte della p.lla 25 e parte della p.lla 61 (a confine con la p.lla 55) del Foglio 51, esterne al perimetro di cava, sono utilizzate come pertinenza di cava per lo stoccaggio di materiali e per ricovero mezzi e impianti;
 - sul fronte nord, oggetto del provvedimento dirigenziale n. 87/2014 del Servizio Attività Estrattive per la messa in sicurezza dell'area, non è stata realizzata la prevista gradonatura.

Vista la modificazione apportata allo stato dei luoghi, in merito alla definizione delle condizioni di cui all'art. 300 della Parte VI del D.lgs. 152/2006 per la definizione di danno ambientale, la Conferenza e tenuto conto delle dichiarazioni riportate al p.to 1 della "RELAZIONE TECNICA GENERALE MESSA IN SICUREZZA FINALE" inerente all'avvento "parziale ripristino del fondo di cava con il riempimento di terre e rocce da scavo al fine di garantire nel breve o medio termine il pieno recupero della quota di piano stabilità", in considerazione del p.to d) della Direttiva 2004/35/CE, si riserva di esprimere le proprie determinazioni in merito alla sussistenza o meno delle condizioni di cui al richiamato art. 300 della Parte VI del d.lgs. 152/2006, a valle della trasmissione dal parte del Proponente della caratterizzazione ex DPR 120/2017 e delle conseguenti autorizzazioni che ne hanno assentito l'esecuzione.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Dato atto che nel rispetto delle norme di coltivazione e polizia mineraria, della distanza dai confini e in ossequio al progetto approvato ed oggetto della autorizzazione vigente e delle autorizzazioni ambientali rilasciate per le attività di cava, fatte salve le determinazioni del Comune, in qualità di autorità competente in materia di sicurezza e polizia mineraria, la Conferenza ha rappresentato che, nelle more dell'espletamento del procedimento di valutazione ambientale, le attività di cava possano proseguire alle seguenti **condizioni**:

- *sia realizzata una fascia di 20 metri dal piede dei fronti scavati in difformità, inibita a qualsiasi impiego, anche al passaggio dei mezzi e/o personale;*
- *è assentito esclusivamente l'utilizzo degli spazi ed immobili esistenti ricompresi nel titolo minerario e legittimati da titolo edilizio ed agibilità, nel rispetto delle prescrizioni del provvedimento di autorizzazione e delle norme.*
- *la separazione delle aree che non sono ricomprese nel perimetro di cava autorizzato, come da titolo autorizzatorio, deve essere eseguita, essendo presupposto ex DPR 128/59 ed il D.Lgs. 624/96;*
- *sia data evidenza di cosa è ancora perimetro di cava (coltivazione e prima trasformazione) e cosa non lo è, con indicazione puntuale delle particelle oggetto di coltivazione, le aree impiegate per il deposito dei residui di coltivazione, per il parcheggio dei mezzi, per il deposito delle materie, in conformità con le linee guida e le norme sulle attività estrattive;*
- *siano univocamente indicate quali pertinenze sono impiegate per le attività di coltivazione della cava, e ne siano verificate – con riferimento a salute e sicurezza - i titoli autorizzatori all'utilizzo e l'agibilità;*
- *le particelle non ricomprese nel titolo minerario sono inibite a qualsiasi impiego;*
- *sia aggiornato ed adeguato il DSS (Documento di sicurezza e salute).*

(DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI)

Preso atto della documentazione progettuale resa disponibile all'URL <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> (a cui per brevità si rimanda, omettendo la puntuale elencazione di tutti gli elaborati progettuali per economia espositiva), si rappresenta quanto segue.

(DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CONTESTO TERRITORIALE)

La cava oggetto del presente procedimento è situata nel Comune di Copertino, località *Li Tumi*, in un contesto territoriale periurbano segnato dalla diffusione insediativa nelle campagne più prossime alla periferia urbana e dall'insediamento di un piccolo nucleo industriale - artigianale lungo la S.P. 307, sulla quale si attesta anche la cava in esame.

L'autorizzazione alla coltivazione mineraria è stata rilasciata, ai sensi della L. 37/85, con Decreto n 28/MIN del 18/06/1996 su un'area di 8 Ha, individuata catastalmente al Fg 51. p.lle 27,28,61p, 62p, 63p, 65,66,77,78,79 per la durata di 12 anni e successivamente prorogata con D.D. n. 69 del 19/05/2009 del Servizio Attività estrattive della Regione Puglia fino al 2012; ad oggi l'attività è in esercizio in forza della autorizzazione alla proroga



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,**


SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

concessa con D.D. n. 213 del 10/06/2015. Il piano di coltivazione autorizzato con DM 28/1996 prevedeva una profondità di scavo del giacimento fino a -30 m dal piano di campagna; tuttavia, con nota n. 2383/A.ES del 21/04/2009, al fine di garantire un'adeguata protezione della falda profonda da sversamenti di sostanze inquinanti, l'Autorità di Bacino Puglia ha imposto la riduzione della profondità di scavo consentita a -21 m dal piano di campagna e, nei settori in cui tale quota fosse stata già superata, l'avvio dell'attività di recupero con la ricostituzione di uno strato di terre e rocce da scavo e terreno vegetale sino a riportarsi alla quota prescritta, previo adeguamento del relativo Piano. Con D.D. del n. 87 del 30/04/2014 del Servizio Attività Economiche Consumatori, è stato autorizzato l'*Adeguamento del Progetto di recupero del fondo della cava alle prescrizioni dell'AdB Puglia mediante l'utilizzo di terre e rocce da scavo e messa in sicurezza del fronte di cava lato nord-ovest* ai sensi del D.P.R. 128/59 e del D. Leg. 624/1996 e s.m.i., in ottemperanza delle prescrizioni impartite con nota n. 2383/A.ES del 21/04/2009 dall'Autorità di Bacino Puglia.



(a sx) Figura 1 - Tav. 2.1 Piano di coltivazione Decreto 28/MIN 18.06.1996



(a dx) Figura 2 - Tav. 2.2 Piano di recupero adeguato alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Attualmente l'area estrattiva è coltivata per piani discendenti con la formazione di fronti di scavo a gradoni, inclinati di 20° rispetto alla verticale e di altezza compresa tra i 4-5 m, collegati da rampe transitabili con i mezzi pesanti. Lungo il fronte nord, invece, il giacimento è stato coltivato secondo il piano originario (rif. Fig. 1) e sarà oggetto di rimodellamento morfologico secondo quanto previsto nel Piano di recupero (rif. Fig. 2). Il perimetro di cava è perimetrato e recintato; al suo interno sono presenti impianti fissi e mobili per la frantumazione e la vagliatura del materiale cavato (frantoio, mulini, vagli, automezzi meccanici).




Figura 3 - Tav 1 Stato di fatto (marzo 2021)

Il *Progetto di messa in sicurezza e adeguamento alle prescrizioni AdB Puglia con terre e rocce da scavo* prevede che il recupero della cava venga effettuato mediante il riempimento con terre e rocce da scavo derivanti da attività di lavorazione della pietra o di lavaggio degli inerti, e si articola in tre fasi:

- 1^a fase: Superficie interessata 7.926 m² per mc. 85.200 di cui mc. 2782 di terreno vegetale e mc. 82.418 di rocce da scavo;
- 2^a fase: Superficie interessata mq. 9.323 per mc. 74.584 di cui mc. 2.769 di terreno vegetale e mc. 71.815 di rocce da scavo;
- 3^a fase mq. 9.313 per mc. 59.320 di cui mc. 2.224 di terreno vegetale e mc. 57.096 di rocce da scavo.

Nello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE (aprile 2022, pag 4-5) si dà evidenza che, per sanare le difformità rilevate rispetto al progetto di coltivazione, come accertate con Verbale della



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

Sezione Vigilanza Ambientale della Regione Puglia prot. AOO_185/758 del 26.02.2019, la Ditta ha già realizzato i seguenti interventi:

- parziale ripristino del fondo di cava in corrispondenza delle p.lle 28-65-77-63-62 del foglio 51 con abbancamento di terre e rocce da scavo, al fine di recuperare, nel breve e medio termine, la quota di piano prevista nella autorizzazione alla coltivazione;
- eliminazione dell'accesso carrabile al fondo cava dalla particella 324 (il progetto prevede la realizzazione e il ripristino di una rampa di accesso ubicata in posizione Ovest dell'area di cava).

Sono previsti, inoltre, interventi di:

- ripristino dello stato dei luoghi in corrispondenza delle p.lle 324 - 336, esterne al perimetro di cava ma utilizzate come pertinenze per lo stoccaggio di materiale e ricovero per i mezzi e gli impianti;
- posizionamento sui fronti Nord e Sud del fondo cava di dissuasori in c.a.v al fine di delimitare la porzione di cava interdetta a qualsiasi attività

Per quanto attiene la destinazione ultima dell'area estrattiva una volta terminata la coltivazione, nello STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE si afferma che *"alla cessazione dell'attività e con il completamento del Piano di Recupero, l'area verrà restituita alla sua originaria vocazione agricola"*, vengono quindi proposte le seguenti misure di mitigazione al fine di ridurre gli impatti generati dall'intervento, in particolare, sulle componenti ambientali *Paesaggio* – sottocomponente *"qualità visiva"* - e *Suolo*

- *recuperare progressivamente le aree estrattive esaurite;*
- *rimodellare i dislivelli in fase di recupero e/o mascherare i ricorsi orizzontali con una vegetazione arbustiva opportunamente distribuita;*
- *prevedere l'accantonamento del suolo per le opere di sistemazione progressiva in fase di avanzamento e finale a cava esaurita;*
- *operare opportune pratiche agronomiche o forestali per gli interventi di sistemazione provvisoria e finale;*
- *verificare le condizioni di stabilità previste delle sponde per le cave in esercizio;*
- *inserire aree che, a recupero ambientale ultimato, presentino un inserimento paesaggistico compatibile con quello originario*
- *monitoraggio nei settori ripristinati del corretto mantenimento e sviluppo della copertura pedo-vegetativa e manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestali.*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica



Figura 4 Tav 1 febbraio 2022 (P.to 2 CdS (retino rosa=area ripristinata, retino azzurro=area erroneamente annessa)

(ISTRUTTORIA CON RIFERIMENTO AL PPTR)

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR, approvato con DGR n. 176 del 16/02/2015, risulta che l'area di intervento ricade nell'**Ambito paesaggistico n. 10 " Tavoliere Salentino "**, **Figura Territoriale n. 10.2 "La terra dell'Arneo"**, per cui sono previsti specifici "Obiettivi di Qualità paesaggistica" nella Sezione C2 della relativa "Scheda d'Ambito".

Per quanto attiene al SISTEMA DELLE TUTELE, l'area di intervento non interessa beni paesaggistici e ulteriori contesti paesaggistici come individuati dall'art. 38 delle NTA del PPTR.

Si segnala, ad ogni buon conto, che nell'immediato intorno dell'area oggetto di intervento sono presenti le seguenti componenti paesaggistiche UCP "*Testimonianze della stratificazione insediative – Segnalazioni architettoniche e segnalazioni archeologiche*", UCP "*Area di rispetto delle componenti culturali e insediative*"; UCP "*Strade a valenza paesaggistica*".



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica



Figura Stralcio delle tutele del PPTR

(ANALISI DELLA STRUTTURA PAESAGGISTICA DI RIFERIMENTO E DELLE CRITICITÀ)

Con riferimento alla struttura paesaggistica e al contesto territoriale dell'area nella quale è localizzato l'intervento, si ritiene opportuno richiamare alcune delle peculiarità dell'ambito, come descritte nella **Scheda d'Ambito n. 5.10 "Tavoliere salentino"** per la *Figura territoriale "Terra dell'Arneo"* (Sezione B.2.2), alle quali prestare maggiore attenzione in relazione alla tipologia di intervento in esame e alle trasformazioni territoriali prodotte.

Da un **punto di vista morfologico** la *Figura* si presenta come **un'area subpianeggiante**, compresa tra i rialti delle murge taratine a nord-ovest e le murge salentine a sud-est, attraversata da una **rete idrografica** superficiale modesta a cui corrisponde nel sottosuolo una complessa rete ipogea che alimenta una ricca falda acquifera. La natura carsica del suolo ha generato numerose forme caratteristiche quali *doline, vore e inghiottitoi*.

La **struttura antropica e storico culturale** è caratterizzata da un **sistema agroambientale** che nell'entroterra dispone di terreni con una ricca produzione agricola di qualità (vite e olivo), e da un **sistema insediativo identitario** di centri di media grandezza, tra cui Copertino, sviluppati in posizione arretrata rispetto alla costa e disposti a corona del capoluogo leccese, su cui gravitano e al quale sono relazionati tramite una fitta rete viaria a raggiera; a questa macrostruttura insediativa si sovrappone un sistema più minuto fatto di masserie fortificate, ville, torri costiere e ricoveri temporanei in pietra. Come **invarianti strutturali** della *Figura territoriale* la conservazione di tali sistemi, riferita agli assetti paesaggistici è messa a rischio da molteplici fattori tra cui: il progressivo abbandono delle tecniche tradizionali, l'eccessiva semplificazione della maglia agraria, che ha modificato



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

profondamente il paesaggio agrario di lunga durata, la frammentazione del mosaico rurale periurbano che segue i fenomeni di dispersione insediativa; lo sviluppo di tessuti insediativi lungo le infrastrutture viarie che indeboliscono la leggibilità della struttura radiale.

Con riferimento al più ristretto ambito territoriale in cui ricade l'intervento in esame, la **Carta delle morfotipologie urbane** (elaborato 3.2.8 del PPTR) evidenzia la formazione di un brano di *campagna urbanizzata* prossimo all'insediamento urbano, che la **Carta delle Morfotipologie rurali** (Cfr. elaborato 3.2.7 del PPTR) colloca in un territorio caratterizzato dal *mosaico agricolo* e prossimo ad un più vasto territorio rurale ben conservato in cui domina la consociazione tra oliveto e seminativo.

(CONCLUSIONI)

Sulla scorta di quanto illustrato ed in particolare in relazione all'*ANALISI DELLA STRUTTURA PAESAGGISTICA E DELLE CRITICITÀ*, l'area di cava rappresenta un fattore di vulnerabilità, in particolare per il contesto paesaggistico periurbano in cui si colloca, contribuendo ad antropizzare la campagna all'intorno dell'urbano, a frammentare e compromettere parte del mosaico agricolo e dei segni dell'organizzazione culturale. Per quanto riguarda il sistema dell'organizzazione insediativa, inoltre, la cava e le attività ad esse connesse, insieme al tessuto produttivo sviluppatosi lungo la S.P. n. 307, concorre ad indebolire la leggibilità della struttura radiale dei centri urbani.

Particolare attenzione dovrà dunque essere posta agli interventi di recupero ambientale della cava al fine di restituire qualità paesaggistica al territorio e ridurre alcuni aspetti critici. A riguardo occorre tuttavia evidenziare come la documentazione prodotta manchi di approfondimento in merito al *PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE*, in particolare in merito alle modalità di ripristino dei versanti e al cronoprogramma di attuazione del Piano in relazione al completamento dell'attività di coltivazione.

Premesso quanto sopra, tenuto conto delle trasformazioni ad oggi operate e degli interventi di completamento proposti, **non si evidenziano nel progetto in esame, elementi di criticità con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR**, tuttavia **l'Accertamento di compatibilità paesaggistica potrà essere rilasciato** alle seguenti condizioni:

1. il *PIANO DI RECUPERO AMBIENTALE* dovrà interessare l'intera area di coltivazione della cava, al fine di assicurare il completo recupero ambientale e paesaggistico dei luoghi e dovrà essere corredato da un cronoprogramma degli interventi previsti, compatibile con l'attività di coltivazione, tale da non procrastinare il recupero ambientale e paesaggistico del sito all'ultimazione dell'attività stessa;
2. con riferimento alla Tav. 2.2 "*Piano di recupero adeguato alle prescrizioni dell'Autorità di Bacino*" da cui si evince la piantumazione di specie vegetali sul fondo cava e a ridosso della S.P. n. 307, nel Piano di recupero dovranno essere indicate le specie vegetali da impiantare e il relativo progetto di impianto. Si dovrà



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA,**

SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO


Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica

- prevedere, inoltre, la rinaturalizzazione di tutte le scarpate e i pianori artificiali dei fronti di scavo terrazzati a gradoni;
3. le specie arboree e arbustive da impiantare dovranno essere selezionate tra le specie autoctone esistenti già presenti nell'area;
 4. lo sviluppo delle piante arboree e arbustive da porre a dimora sulle scarpate artificiali e sui pianori devono essere lasciati alla libera evoluzione naturale;
 5. gli esemplari arborei da impiantare dovranno avere altezza minima non inferiore a 300 cm;
 6. le specie arboree dovranno essere messe a dimora in un pacchetto di terreno vegetale di profondità non inferiore a 150 cm e largo almeno 100 cm; mentre per le specie arbustive l'apporto di terreno vegetale non dovrà essere inferiore ad una profondità di 80 cm;
 7. dovrà essere predisposto un PIANO DI MONITORAGGIO degli interventi di rinaturalizzazione previsti nel Piano di Recupero ambientale, al fine di assicurare l'attecchimento e l'accrescimento delle specie vegetali messe a dimora e, ove occorra, provvedere ad integrazioni e/o sostituzioni delle essenze vegetali;
 8. gli eventuali interventi di messa in sicurezza e recupero dei fronti di cava dovranno essere attuati esclusivamente tramite tecniche di ingegneria naturalistica, considerando anche la possibilità di utilizzare terre armate rinverdite e gabbioni per il recupero dei fronti coltivati secondo il progetto originario;
 9. ai fini del completo recupero paesaggistico dell'area, il Piano di recupero dovrà prevedere la totale rimozione dei manufatti e degli impianti asserviti all'attività mineraria e alle attività complementari attualmente presenti.

Si rappresenta, infine, che **laddove l'intervento dovesse essere assoggettato a VIA, l'Accertamento di compatibilità paesaggistica sarà rilasciato nell'ambito della procedura di PAUR come previsto dall'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.**, viceversa non è dovuto alcun titolo autorizzativo in materia paesaggistica.


La Funzionaria

Arch. Stefania Cascella



Il Dirigente della Sezione

Arch. Vincenzo Lasorella



**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE****SEZIONE RISORSE IDRICHE**

AOO_075/PROT/14/07/2022/0007210

PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai
sensi dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Destinatari:

Sezione Autorizzazioni Ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it**Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche**
Servizio Attività Estrattive
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: **ID VIA 516** - cava di calcare sita in loc. "Li Tumi" nel Comune di Copertino (Le) Foglio 51 p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19/05/2009. – procedimento ex art. 29 co.3 del D.Lgs 152/2006.

Proponente: La Nuova Ciccarese s.r.l.

Parere

Con la presente si riscontra la nota prot. AOO_075_19/04/2022 n.3661 (r_puglia/AOO_089-04/04/2022/4410), con la quale è stato dato avvio alla fase di consultazione ex art. 19 del d.lgs. n. 152/2006.

La cava di calcare di che trattasi è in esercizio in forza dei provvedimenti autorizzatori: Decreto dell'Assessore 28/MIN/96 e D.D. dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 69 del 19/05/2009.

Nel corso del procedimento avviato su istanza di parte ex l.r. 33/2016, sono state rilevate difformità tra quanto realizzato/stato dei luoghi e quanto autorizzato.

In particolare, così come illustrato nella nota del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, prot. n. AOO_090/15640 del 03/12/2018:

1. *"una porzione del fondo cava, individuabile alle p.lle nn. 28-65-77-63-62 del Foglio 51 risulta attestato a quote inferiori ai 5 m slm, quota di approfondimento massimo previsto nel piano di coltivazione autorizzato;*
2. *sul fronte sud la coltivazione ha interessato la fascia di rispetto dal confine catastale con le p.lle nn. 131 e 184 del Foglio 51;*
3. *le p.lle nn. 324-336, parte della p.lla 25 e parte della p.lla 61 (a confine con la p.lla 55) del Foglio 51, esterne al perimetro di cava, sono utilizzate come pertinenza di cava per lo stoccaggio di materiali e per ricovero mezzi e impianti;*

www.regione.puglia.it**Sezione Risorse Idriche**

Lungomare Nazario Sauro, nn.47-49 -70121 Bari - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

SEZIONE RISORSE IDRICHE

4. *sul fronte nord, oggetto del provvedimento dirigenziale n. 87/2014 del Servizio Attività Estrattive per la messa in sicurezza dell'area, non è stata realizzata la prevista gradonatura."*

Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince che il procedimento riguarda la verifica ex art. 29 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'attività estrattiva. Il procedimento è stato avviato su istanza di parte ex l.r. 33/2016. Sono state in questa sede rilevate difformità tra quanto realizzato/stato dei luoghi e quanto autorizzato. In particolare, così come riportato nella nota del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia, prot. n. AOO_090/15640 del 03/12/2018, le difformità sarebbero di seguito illustrate:

- *"una porzione del fondo cava, individuabile alle p.lle nn. 28-65-77-63-62 del Foglio 51 risulta attestato a quote inferiori ai 5 m slm, quota di approfondimento massimo previsto nel piano di coltivazione autorizzato;*
- *sul fronte sud la coltivazione ha interessato la fascia di rispetto dal confine catastale con le p.lle nn. 131 e 184 del Foglio 51;*
- *le p.lle nn. 324-336, parte della p.lla 25 e parte della p.lla 61 (a confine con la p.lla 55) del Foglio 51, esterne al perimetro di cava, sono utilizzate come pertinenza di cava per lo stoccaggio di materiali e per ricovero mezzi e impianti;*
- *sul fronte nord, oggetto del provvedimento dirigenziale n. 87/2014 del Servizio Attività Estrattive per la messa in sicurezza dell'area, non è stata realizzata la prevista gradonatura."*

È stato dunque avviato il procedimento ex art. 29, comma 3 ed agli indirizzi forniti dalla D.D. n. 315/2020 avente ad oggetto "Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. Indirizzi per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 29 comma 3".

Nell'accertare se la "trasformazione dei luoghi, realizzata in difetto di titolo autorizzativo e valutazione ambientale, abbia costituito o possa costituire danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette e/o ipotesi di reato ambientale", si evidenzia quanto di seguito.

La cava di calcare di che trattasi è ubicata in sito in località "LI TUMI" del Comune di Copertino (LE) alla Via Galatina - Zona Industriale, in aree censite NCT al Fig. 51 p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79, che insistono sull'acquifero carsico del Salento, e risultano sottoposte dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR n°230/2009 ed il cui aggiornamento è stato adottato con DGR n. 1333/2019, al vincolo d'uso cosiddetto di "**Tutela Quali-Quantitativa**".

In tali aree, il P.T.A. ha previsto misure volte a promuovere la pianificazione nell'utilizzo delle acque, al fine di prevenire ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile, tenendo conto delle disponibilità, della capacità di ricarica delle falde e delle destinazioni d'uso della risorsa, compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative, applicando le limitazioni di cui alle **Misure 2.12 dell'allegato 14 del PTA (rispettivamente misure KTM7 dell'elaborato G – Programma delle**

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro, nn.47-49 - 70121 Bari - Tel: 080 5401558

mail: v.quartulli@regione.puglia.it - pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO,
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE

SEZIONE RISORSE IDRICHE

Misure e art. 54 delle NTA dell'aggiornamento adottato con DGR n. 1333/2019, alle quali si fa espresso rinvio.

In riferimento al procedimento citato, si evidenzia che le attività svolte in difformità non si pongono in diretto contrasto con le misure di tutela previste dal PTA nell'area interessata dalla trasformazione.

Ciononostante, in riferimento all'approfondimento della quota di coltivazione si ravvisano rischi di riduzione del franco di sicurezza fra il fondo e la falda freatica.

A tal proposito si richiama l'art. 22 delle NTA del PRAE ai sensi del quale *"Nelle cave è fatto divieto di mettere a giorno la superficie della falda freatica. Pertanto, la profondità delle cave a fossa in pianura deve mantenere una distanza al di sopra del massimo livello della falda freatica che sarà stabilita dalla relazione idrogeologica."*

Tuttavia il proponente ha dichiarato di avere *"già provveduto al ripristino della quota del fondo di cava con il riempimento di terre e rocce da scavo ad un livello non superiore a metri 30 slm"*.¹

Inoltre si precisa che laddove si eserciscano attività ricomprese tra quelle dell'art. 8 comma 2 del R.R. n. 26/2013, ancorché in aree di pertinenza di cava e ad essa connesse, le stesse sarebbero sottoposte alla disciplina del Capo II del citato regolamento regionale. Anche in questo caso il proponente si è impegnato al ripristino dello stato dei luoghi.

Preso atto delle dichiarazioni rese dal proponente e su riportate, **si esprime parere favorevole** alla prosecuzione dell'attività, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii., purché siano rispettate le seguenti condizioni ambientali:

- Sia conforme il sistema di smaltimento delle acque reflue di tipo domestico provenienti da eventuali servizi igienici a servizio di uffici e/o spogliatoi, alle disposizioni del R.R. n.26/2011 e ss. mm. ii.;
- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali.

Il Responsabile P.O.

ing. Valeria Quartulli

Firmato digitalmente da:
VALERIA QUARTULLI
Regione Puglia
Firmato il: 14-07-2022 11:40:50
Seriale certificato: 641902
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023

Il Dirigente della Sezione

ing. Andrea Zotti



ANDREA ZOTTI
14.07.2022 13:19:41
GMT+00:00

¹ Pag. 2 – Relazione Tecnica Generale



Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere Definitivo espresso nella seduta del 24/11/2022

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Procedimento: **ID VIA 516:** Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del d. lgs. 152/2006 e smi.

VIncA: **NO** **SI** *Indicare Nome e codice Sito*

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo **NO** **SI**

Oggetto: Procedimento ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per la cava di calcarenite sita in loc. "Scarda di Sopra" nel Comune di Corigliano d'Otranto (Le) Fg. 26, p.lle n. 349p-350p-352p-477p (ex 384) autorizzata con Determina Dirigenziale n. 38 del 01/07/1999 e Determina Dirigenziale del Servizio Attività Estrattive n. 85 del 30/04/2014-

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All.IV lett. xx) e x)
L.R. 11/2001 e smi Elenco x lett. x.x.x)

Autorità Comp. Regione Puglia, ex l.r. *Indicare riferimento normativo*

Proponente: La Nuova Ciccarese srl con sede in VIA ESTERNA NARDO', KM 2,2, 73043, Copertino, Lecce

Istruttoria tecnica così come prevista dall'art.4 del R.R. 07/2018


Elenco elaborati esaminati.

Gli elaborati esaminati, ottenuti mediante download dal sito web "Portale Ambiente della Regione Puglia" - "Sezione Autorizzazioni Ambientali" - "Procedimenti VIA", sono di seguito elencati:


Documentazione pubblicata in data 21/04/2020:





 Relazione tecnica generale messa in sicurezza Finale.pdf

 Tav ripristino Ambientale 0320.pdf


Documentazione pubblicata in data in data 29/11/2021


 01 Nota_Trasmissione 2021.pdf


 Relazione tecnica generale.pdf


 Tav 1 Stato di fatto_c.pdf


Documentazione integrativa pubblicata in data 04/03/2022:


 01 Trasmissione 2022 -signed


 P.to 1 a Trasmissione P.to 1-signed


 P.to 1 b Allegati-signed

 P.to 1 c Atto dirigenziale 2014-signed


 P.to 2 a Tav Punto 2 CdS 2022-signed

 P.to 2 b Particelle in comodato-signed


 P.to 2 c _DSS La Nuova Ciccarese Costruzioni S.r.l._2022-signed


 P.to 3 Atto dirigenziale 2012-signed


Documentazione integrativa pubblicata in data 01/04/2022:


 ID VIA 516_La Nuova Ciccarese_Documentazione Progettuale_exart19_fase_consultazione


La cui cartella contiene i seguenti documenti:


 All1_Stabilità dei fronti.pdf


 All2_Compatibilitàidraulica.pdf


 C Attestazione assenza di rifiuti.pdf

 D-E Attestazione valore opere.pdf


 Dich Pubblicazione WEB.pdf

 Elab_1_StudioAmbientale_VIA_Ciccarese.pdf

 Elab_2_TavoleA3.pdf

 Elab_3_Sintesi_non_tecnica.pdf

 Tav Doc foto aggiornate.pdf

 Tav Punto 2 CdS 2022_compressed.pdf

Pareri Pervenuti

- **Parere Risorse Idriche** (Prot. AOO_075/PROT/14/07/2022/0007210): parere favorevole alla prosecuzione dell'attività con prescrizioni;




- **Parere Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica Prot. n. 4640 del 25/05/2022:** parere favorevole con prescrizioni

Nella seduta del 26 Luglio 2022 il Comitato VIA, ai fini dell'espressione del parere, ha richiesto le seguenti integrazioni:


- 1) Siano eseguite idonee verifiche di stabilità dei fronti di cava considerando la sismicità dell'area e lo stato evolutivo della cava medesima anche in relazione alle aree dichiarate a rischio;
- 2) In merito alla pericolosità idraulica dell'area sia acquisto parere aggiornato da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
- 3) Siano indicati anche planimetricamente gli interventi previsti per la regimazione delle acque piovane;
- 4) Siano indicate tutte le precauzioni che saranno intraprese per proteggere la falda nonché siano fornite indicazioni sulla gestione delle acque di dilavamento dei piazzali di stazionamento e movimentazione mezzi;
- 5) Sia presentato un progetto di recupero ambientale della cava;
- 6) Sia prodotto un cronoprogramma degli interventi di cava e di ripristino ambientale della stessa;
- 7) Sia presentato il Piano di Gestione Rifiuti come da ex D. Lgs n. 117 del 30/05/2008
- 8) Siano descritte le modalità di estrazione dei materiali lapidei e la tipologia di mezzi che sarà impiegata nonché le volumetrie di scavo per ogni singola fase di lavorazione;
- 9) Sia eseguito uno studio sulle emissioni acustiche sul perimetro dell'area di cava e presso recettori sensibili più vicini da individuare. Lo studio deve considerare il rumore emesso dalle operazioni di estrazione, frantumazione e movimentazione con mezzi meccanici, considerando la durata delle operazioni;
- 10) Sia eseguito uno studio sulle emissioni delle polveri considerando l'impatto di tali emissioni sulla salute umana, le aree agricole, la flora e la fauna;
- 11) Sia prevista anche un'analisi della composizione delle polveri prodotte dalle operazioni di escavazione, soprattutto considerando l'avanzamento in profondità del fronte di scavo;
- 12) Sia eseguita un'analisi sul flusso degli automezzi giornaliero che gestirà il trasporto di materiale all'esterno della cava, ed il suo impatto sulla circolazione lungo le strade a maggiore percorrenza.



La Documentazione integrativa, pubblicata in data 17/10/2022 risulta la seguente:

 ID VIA 516_La Nuova Ciccarese_Integrazioni progettuali_exart19

La cui cartella contiene i seguenti documenti:



Per l'inquadramento territoriale, vincoli ambientali/paesaggistici e descrizione dell'intervento si rimanda a quanto già espresso nel parere del Comitato VIA del 26/07/2022.

Analisi delle Integrazioni Prodotte:

- 1) Integrazione n. 1: Siano eseguite idonee verifiche di stabilità dei fronti di cava considerando la sismicità dell'area e lo stato evolutivo della cava medesima anche in relazione alle aree dichiarate a rischio.**


Il proponente ha presentato l'elaborato VERIFICA STABILITA' FRONTI CAVA che analizza compiutamente lo stato della cava anche in riferimento all'evoluzione della stessa e in condizioni sismiche. I valori minimi di sicurezza ottenuti, pari a 2,75, attestano condizioni di stabilità. **L'integrazione prodotta risulta esaustiva**

- 2) Integrazione n. 2: In merito alla pericolosità idraulica dell'area sia acquisto parere aggiornato da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.**

Il proponente ha presentato una relazione idraulica aggiornata dove sono riportate le valutazioni dei volumi di allagamento e le valutazioni dei volumi residui dell'invaso come da documentazione allegata. Manca, al momento, il parere aggiornato dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.



**REGIONE
PUGLIA**



VALUTAZIONE VOLUMI DI ALLAGAMENTO
(Sulla base della Cartografia Tecnica Regione Puglia)

livelli approssimati
 --- 12 m slm
 --- 18 m slm
 pericolosità inondazione
 AP
 MP
 BP



VALUTAZIONE VOLUMI RESIDUI DI INVASO

--- area di riempimento con terre e rocce da scavo
 --- curve di livello stato di fatto cava
 --- Area_Scavata
 --- ISOIPSE_PRINCIPALI
 --- ISOIPSE_SECONDARIE

- 3) **Integrazione n. 3:** Siano indicati anche planimetricamente gli interventi previsti per la regimazione delle acque piovane
- 4) **Integrazione n. 4:** Siano indicate tutte le precauzioni che saranno intraprese per proteggere la falda nonché siano fornite indicazioni sulla gestione delle acque di dilavamento dei piazzali di stazione e movimentazione mezzi.

Il proponente risponde alla richiesta di integrazioni n. 3 e n. 4 contestualmente attraverso gli elaborati Tav. 1, nella quale sono riportate il Sistema di grigliatura, dissabbiatura e disoleatura, le caratteristiche della vasca di impianto trattamento acque di prima pioggia, Pozzetto Spia, Trincea disperdente e le indicazioni relative al piazzale di stazione e movimentazione mezzi e la Relazione sul dilavamento dei piazzali

Le integrazioni prodotte risultano esaustive

- 5) **Integrazione n. 5:** Sia presentato un progetto di recupero ambientale della cava:
 Il proponente ha prodotto la Tav. 2 nella quale è riportato il progetto di recupero ambientale della cava, consistente nel posizionamento, lungo tutto il perimetro della stessa, di Specie arboree e arbustive consistenti in Cipressi - Ulivi e Viburni.
L'integrazione prodotta risulta esaustiva.
- 6) **Integrazione n. 6:** Sia prodotto un cronoprogramma degli interventi di cava e di ripristino ambientale della stessa:
Nell'ambito delle integrazioni prodotte risulta assente il cronoprogramma richiesto



7) Integrazione n. 7: Sia presentato il Piano di Gestione Rifiuti come da ex D. Lgs n. 117 del 30/05/2008

Il proponente ha prodotto l'elaborato PIANO GESTIONE RIFIUTI nel quale vengono indicati i codici CER dei rifiuti prodotti e la loro gestione.

L'integrazione prodotta risulta esaustiva.

8) Integrazione n. 8: Siano descritte le modalità di estrazione dei materiali lapidei e la tipologia di mezzi che sarà impiegata nonché le volumetrie di scavo per ogni singola fase di lavorazione.

Relativamente a questo punto il proponente non ha prodotto alcun elaborato

9) Integrazione n. 9: Sia eseguito uno studio sulle emissioni acustiche sul perimetro dell'area di cava e presso recettori sensibili più vicini da individuare. Lo studio deve considerare il rumore emesso dalle operazioni di estrazione, frantumazione e movimentazione con mezzi meccanici, considerando la durata delle operazioni.

Il proponente ha prodotto l'elaborato Valutazione previsionale di impatto acustico (LEGGE 447/95 - D.M.A. 16/03/98 - D.P.C.M. 01/03/91) con il quale risponde a quanto richiesto.

L'integrazione prodotta risulta esaustiva.

10) Integrazione n. 10: Sia eseguito uno studio sulle emissioni delle polveri considerando l'impatto di tali emissioni sulla salute umana, le aree agricole, la flora e la fauna.

Il proponente in relazione a tale integrazione non ha prodotto alcun elaborato

11) Sia prevista anche un'analisi della composizione delle polveri prodotte dalle operazioni di escavazione, soprattutto considerando l'avanzamento in profondità del fronte di scavo;

Il proponente ha presentato dei Rapporti di Prova sulle polveri prodotte dalle operazioni di scavo che rispondono a quanto richiesto.

L'integrazione prodotta risulta esaustiva.

12) Sia eseguita un'analisi sul flusso degli automezzi giornaliero che gestirà il trasporto di materiale all'esterno della cava, ed il suo impatto sulla circolazione lungo le strade a maggiore percorrenza.

Il proponente ha prodotto una Relazione tecnica sul flusso degli automezzi che risponde a quanto richiesto.

L'integrazione prodotta risulta esaustiva.



Con mail del 21/11/2022 è pervenuta, per tramite della Regione, la seguente documentazione integrativa:

- **Cronoprogramma lavorazioni;**
- **Documento di sicurezza e salute**

Tale documentazione risponde alle richieste di integrazione relativa ai punti n. 6, 8 e 10. La documentazione prodotta risulta esaustiva.

Valutazione di compatibilità ambientale

Esaminata la documentazione integrativa prodotta, valutati gli studi trasmessi al fine della verifica di compatibilità ambientale per gli interventi ivi proposti, richiamati i criteri per la Verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'Allegato V alla Parte II del d. lgs. 152/2006, il Comitato ritiene che il progetto in epigrafe non sia da sottoporre a VIA e segnala la necessità che sia **acquisito parere PAI aggiornato da parte dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – Regione Puglia.**



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna “*CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso*” della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione, che costituirà un unicum con il presente parere, e che sarà agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici Ing. Christian Botta	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
3	Difesa del suolo Dott. Fabrizio Panariello	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
6	Urbanistica	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
7	Infrastrutture per la mobilità Dott. Vitantonio Renna	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	ASSET Dott. Giuseppe D'Agostino	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	Assente
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	Assente
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	Assente
	Esperto in Scienze Geologiche Dott.ssa Giovanna Amedei	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Ingegneria Ambientale Ing. Salvatore Adamo	Assente



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Titolario 5.6

Alla Regione Puglia
 Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
 Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
 Sezione autorizzazioni Ambientali
 Servizio VIA, VINCA
 PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. alla **La Nuova Ciccaccese SRL**
 PEC: lanuovaciccaccese@pec.it

Oggetto: *ID VIA 516 – Procedimento ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per la cava di calcarenite sita in loc. “Li Tumi” nel comune di Copertino (LE) Fg 50, p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19/05/2009.*

Proponente: **La Nuova Ciccaccese SRL**

Rif.note Regione Puglia AOO 089-04/04/2022/4410

Parere di competenza rispetto al P.A.I. Richiesta integrazioni [AC 543 -22]

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla nota di Codesta amministrazione Regionale ivi richiamate, acquisite agli atti al n. 9295 del 01.04.2022, nella quale si invita questo Ente ad esprimersi sul “*Procedimento ex art. 29 co. 3 del d.lgs. n. 152/2006 per la cava di calcarenite sita in loc. “Li Tumi” nel comune di Copertino (LE) Fg 50, p.lle n. 27-28-61p-62p-63p-65-66-77-78-79 autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva Determina Dirigenziale n. 69 del 19/05/2009,* con la presente nota si rimettono le valutazioni di competenza di questa stessa Autorità di Bacino Distrettuale.

Si premette che con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino, di cui alla L. 183/89, e contestualmente istituite le Autorità di bacino distrettuali, tra le quali la scrivente Autorità, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale; l'esame istruttorio delle richieste di parere formulate a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotto con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

¹ *Piano di Gestione Rischio Alluvioni*, elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 del D. Lgs. 49/2010 ed approvato, nella fase di primo ciclo (2010-2015) con Del. n. 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e DPCM del 27/10/2016 G.U. Serie generale n. 28 del 03/02/2017, a seguito di esito positivo della VAS, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 219/2010, di cui al Decreto Ministeriale n. 86 del 07/04/2016. Adottato, nella fase di secondo ciclo (2016-2021) dalla Conferenza Istituzionale Permanente nella seduta del 20/12/2021. Delibera in fase di pubblicazione.

² *Piano di Gestione Acque*, elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 117 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo (2009-2014) con la relativa procedura VAS ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, adottato con Delibera CIP del 24/02/2010 e approvato con DPCM del 10/04/2013 (G.U. n. 160 del 10 luglio 2013); Secondo ciclo (2015-2021) adottato con Delibera CIP del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 (G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017); Terzo ciclo (2021-2027) adottato nella seduta della Conferenza Istituzionale Permanente del 20.12.2021. Delibera in fase di pubblicazione.

³ Territorio dell'UoM Puglia: *Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)*, approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

Dalla consultazione della documentazione trasmessa e resa disponibile all'indirizzo web: <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> si prende atto che il progetto prevede il rinnovo dell'autorizzazione per la coltivazione di una cava di calcare e approvazione del Progetto ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 per ripristino ambientale delle condizioni di esercizio e messa in sicurezza della cava di calcare autorizzata con Decreto n. 28/MIN/96 e successiva D.D. n. 69 del 19/05/2009, sita in località "LI TUMI" del comune di Copertino alla via Galatina – Zona Industriale.

Preliminarmente si fa presente che, nell'ambito del procedimento di proroga dell'autorizzazione ex art. 14 della L.R. 37/85 attivato dal competente Servizio regionale, l'Autorità di Bacino ha reso, in rapporto all'attività estrattiva svolta presso la cava in oggetto il parere di competenza con nota n. 4411 del 07/05/2008, i cui contenuti sono stati ribaditi con note n. 12441 del 21/11/2008 e n. 4922 del 10/04/2009.

In rapporto al piano di coltivazione autorizzato con decreto n. 28/Min del 18/06/1996, i pareri complessivamente resi dalla scrivente Autorità, in considerazione dell'assenza di comprovate condizioni di adeguata protezione della falda sotterranea da parte dello spessore roccioso interposto tra il fondo cava e la falda stessa, prescrivevano, in particolare, la limitazione dell'approfondimento alla quota 12 m s.l.m., al fine di escludere ogni possibile interferenza dell'attività di cava con le acque di falda eventualmente presenti. Dall'analisi della documentazione presentata è emerso, invece, che "una porzione del fondo cava, individuabile alle p.lle nn. 28-65-77-63-62 del Foglio 51 risulta attestato a quote inferiori ai 5 m slm.

Si prende atto, quindi, che il parere n. 4922/2009 ha costituito atto presupposto alla proroga dell'attività di coltivazione della suddetta cava, giusta Determina Dirigenziale n. 69 del 19/05/2009 come pure all'adeguamento del Progetto di Recupero della cava. A riguardo come già ricordato nella nostra nota n. 3697 del 29/03/2018 si evidenzia che l'aggiornamento progettuale del piano di sistemazione finale non risulta essere stato sottoposto alla valutazione di questa Autorità prima della formale approvazione avvenuta con atto dirigenziale n. 87 del 30/04/ del Settore Area Politiche per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e l'innovazione.

Secondo il piano di coltivazione e recupero adeguato e autorizzato ma non sottoposto alla nostra valutazione, la prosecuzione dell'attività estrattiva prevede, nei settori non ancora scavati, la limitazione dell'approfondimento alla quota prescritta di 12 m s.l.m., e nei settori già cavati, ove il fondo cava risulta a circa 30 metri dal p.c. (3-5 m slm) il parziale colmamento degli stessi sino a quota di 11 m slm, nonché la messa in sicurezza dei fronti di cava. Per il riempimento delle aree di cava non più utilizzabili ai fini estrattivi si prevede di utilizzare, oltre i residui di lavorazione, terre e rocce da scavo provenienti da cantieri pubblici e privati.

Ciò premesso dalle cartografie allegate rese disponibili e innanzi richiamate questa Autorità di Bacino Distrettuale ha evidenziato che, in rapporto alla Pianificazione di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con Delibera n. 39 del 30.11.2005, aggiornata e vigente alla data di formulazione del presente atto e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), le cui cartografie sono pubblicate sul sito istituzionale distrettuale, le opere previste nel predetto progetto interferiscono con le aree disciplinate dalle N.T.A. del P.A.I.

In particolare tutta la superficie della cava autorizzata ricade in area a Media Pericolosità Idraulica (MP) su cui vigono gli art 4 e 8 delle N.T.A. del P.A.I.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

In tali aree, in accordo alle disposizioni e agli indirizzi dei richiamati artt. 4, e 8 delle N.T.A., la realizzazione degli interventi consentiti e non diversamente delocalizzabili è subordinata alla redazione di uno specifico “Studio di compatibilità idrologica ed idraulica” che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle delle aree interessate e dimostri l’esistenza di adeguate condizioni di sicurezza idraulica, per le opere previste, come definite all’art. 36 delle richiamate N.T.A. del P.A.I.

Ai fini della prosecuzione del procedimento in oggetto si ribadisce, chiarendolo ulteriormente, quanto già espresso da questa AdB con nota n. 3697 del 29/03/2018.

Il proponente deve inoltrare una nuova istanza a questa Autorità che tenga conto dello stato dei luoghi ormai difforme da quello valutato in sede del primo parere sopra citato. Tale istanza dovrà contenere notizie sullo stato ex ante e cioè quello che ha portato il franco di sicurezza tra p.c. e falda ad una quota critica, assicurando, attraverso uno studio idrogeologico di dettaglio, che in quella fase non si sono avute contaminazioni della falda, dovrà comunque descrivere le successive operazioni di riempimento fino alla quota di ripristino poiché, come già specificato, si tratta di lavori che non sono mai stati sottoposti ad una valutazione di questo Ente. Infine, visti i vincoli idraulici tutt’oggi gravanti sull’area, la nuova istanza dovrà essere corredata di uno studio idrologico e idraulico di dettaglio, e non di carattere speditivo come quello oggi messo agli atti, eseguito da tecnico abilitato, per le valutazioni in merito alla pericolosità idraulica ante e post operam prevedendo, nel caso, opere di mitigazione atte a garantire la sicurezza di cose e persone anche in fase di esercizio della coltivazione stessa, visti i tiranti idrici che si sono riscontrati già in fase di “valutazione speditiva”.

La scrivente Autorità, potrà esprimere il proprio parere solo dopo aver ricevuto e valutato le integrazioni innanzi richiamate ovvero lo studio idraulico, lo studio idrogeologico di dettaglio.

Dirigente Tecnico

dott. geol. Genaro Capasso

Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli

*Sezione Infrastrutture
e Valutazioni Ambientali
Responsabile
Arch. Alessandro Camatore*

*Istruttore pratico
Geom. Stefano Savino*